

Regolamento per l'utilizzo degli **spazi pubblici** e

per la **riqualificazione** del paesaggio

urbano

COMUNE DI LEVANTO

SETTEMBRE 2017

INDICE:

CAPO I : OBIETTIVI, INDIRIZZI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OBIETTIVI, INDIRIZZI e DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II : NORME PER LA QUALITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA CITTA'

ART. 2 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO

ART. 3 - TENDE

ART. 4 - TARGHE

ART. 5 - INSEGNE DI ESERCIZIO – LAMPADE E LUMINARIE

ART. 6 - BACHECHE (vetrinette) E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ART. 7 - DEHORS PER ESERCIZI PUBBLICI

ART. 8 - EDICOLE E CHIOSCHI

ART. 9 - ARMADI PER APPARECCHIATURE TECNICHE E SIMILARI (TELEFONIA, ELETTRICITA', METANO,ETC.)

ART. 10 - APPARECCHI DI INFORMAZIONE TELEMATICA

ART. 11 - DECORO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 12 – TINTEGGIATURE ED ALTRI ORNAMENTI

ART. 13 – INFISSI ESTERNI

ART. 14 – CANNE FUMARIE

ART. 15 – SCALINATE PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 16 – PROGETTI DI ARREDO URBANO

ART. 17 – RETE DELLA SENTIERISTICA COLLINARE

ART. 18 – SISTEMA DEL VERDE URBANO

CAPO III: VIOLAZIONI E REGIME TRANSITORIO

ART.19 - VIOLAZIONI

ART.20 - REGIME TRANSITORIO DI ADEGUAMENTO

CAPO I: OBIETTIVI, INDIRIZZI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OBIETTIVI, INDIRIZZI e DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il regolamento per l'utilizzo degli spazi pubblici e per la riqualificazione del paesaggio urbano persegue i seguenti obiettivi e linee di indirizzo conformi alla più generale riqualificazione urbana di intervento pubblico e privato:

- a) Regolamentare l'installazione e la progettazione dei manufatti e degli arredi urbani ai fini della tutela e del decoro dello spazio pubblico e dell'unitarietà degli interventi.
- b) Favorire interventi che, nell'occupazione del suolo pubblico, conservino sempre una significativa permeabilità con lo spazio circostante, non costituiscano intralcio alla fruibilità pedonale anche con riguardo ai soggetti diversamente abili e consentano la giusta lettura della piazza o della via in cui sono inseriti.
- c) Perseguire la qualità del centro urbano e delle periferie con interventi di arredo in grado di valorizzare i luoghi esistenti con la dovuta attenzione ai caratteri architettonici e stilistici.
- d) Valorizzare vie, piazze, quartieri centrali e periferici al fine di migliorarne la qualità favorendo la nascita di nuove attività con potenziali effetti positivi sull'uso sociale degli spazi pubblici locali.
- e) Tutelare il valore di insieme e i singoli elementi di valore storico-architettonico della città, con particolare riguardo alle forme dello spazio pubblico, alle prospettive, alle facciate degli edifici e agli elementi di valore storico-architettonico, ecc.
- f) Favorire la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche.
- g) Tutelare le risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche, con particolare riguardo alle forme dello spazio pubblico, alla continuità della percezione visiva, agli elementi di valore storico-architettonico della città, alle visuali prospettiche, alle facciate degli edifici, bassorilievi, portali, fregi, ecc.

2. Le norme del presente regolamento sostituiscono ogni altra norma o disposizione relativa all'arredo urbano, ad eccezione di quelle relative alla protezione civile e agli aspetti urbanistico-edilizi, e integrano le norme regolamentari relative alla applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP).

CAPO II: NORME PER LA QUALITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA CITTA'

Art.2 ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1. Sono elementi di arredo urbano:

- Tende
- Targhe
- Insegne di esercizio
- Lampade e luminarie
- Bacheche e distributori automatici
- Manufatti per esercizi pubblici
- Chioschi e rivendite di giornali
- Cabine e punti telefonici
- Armadi per apparecchiature tecniche e similari
- Apparecchi per informazione telematica
- Facciate degli edifici e spazi esterni
- Impianti pubblicitari
- Elementi diversi da collocarsi su suolo pubblico

2.

2. L'installazione di elementi di arredo urbano è soggetta, se non diversamente definito nei singoli articoli, al rilascio di specifica autorizzazione e la relativa istanza deve essere presentata *all'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale:*

1) in caso di occupazione Spazi Pubblici (ad esempio dehors, arredi, tavoli e sedie, ombrelloni, pedane, chioschi, edicole, ecc.) allo Sportello Ufficio Tributi, che acquisirà pareri in ordine all'oggetto della richiesta, quali ad esempio:

- *il parere del Comando di Polizia Municipale*
- *il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale settore Edilizia privata*
- *il parere Ufficio Comunale Commercio SUAP*
- *il parere Ufficio Comunale Ambiente*
- *eventuali altri pareri*

2) in caso di apposizione tende, bacheche (vetrinette) e distributori automatici, allo Sportello Ufficio Tributi, che acquisirà pareri in ordine all'oggetto della richiesta, quali ad esempio:

- *il parere del Comando di Polizia Municipale*
- *il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale settore Edilizia privata*
- *il parere Ufficio Comunale Commercio SUAP*
- *il parere Ufficio Comunale Ambiente*
- *eventuali altri pareri*

3) in caso di apposizione targhe, insegne, allo Sportello Ufficio Comunale Commercio SUAP, che acquisirà pareri in ordine all'oggetto della richiesta, quali ad esempio:

- il parere del Comando di Polizia Municipale
- il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale settore Edilizia privata
- il parere Ufficio Tributi
- il parere Ufficio Comunale Ambiente
- eventuali altri pareri

4) in caso di Taglio Piante, Coloritura facciate, Infissi, canne fumarie, interventi di cui all'art.11 del presente Regolamento, sistema del verde urbano, nonché progetti ai sensi dell'art.16 del presente Regolamento, all' Ufficio Tecnico Comunale settore Edilizia privata, che acquisirà pareri in ordine all'oggetto della richiesta;

La domanda dovrà essere corredata, come documentazione minima, dalla indicazione delle generalità del richiedente e dalla seguente documentazione:

- a) planimetria con l'indicazione della posizione dell'installazione;
- b) progetto quotato in scala adeguata di tutte le opere richieste e relativa relazione tecnico-descrittiva, debitamente firmato dall'interessato, documentazione fotografica a colori, bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre (se l'istanza riguarda cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti);
- c) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera in modo da garantire la stabilità (tenuto conto della natura del terreno o dell'immobile cui andrà collegato, nonché della spinta del vento ove necessario ecc.);
- d) "nulla osta" del proprietario dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento;
- e) limitatamente agli impianti pubblicitari luminosi, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, progetto ai sensi del D.M. n.37/2008;
- f) per l'installazione di striscioni e stendardi debbono essere indicati e descritti gli esatti punti di ancoraggio.

3. Il Comune di Levanto risulta assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D. lvo 42/04. Gli elementi di arredo urbano sono autorizzati altresì, ove occorra, secondo le disposizioni del Codice del Paesaggio.

Si fa riferimento alle disposizioni della L.R.16.2008, in relazione al titolo edilizio eventualmente necessario per l'installazione degli elementi di arredo urbano.

Nel caso in cui le opere siano soggette a rilascio di titolo edilizio e/o Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. lvo 42/04, la domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione idonea per i relativi procedimenti, nelle copie aggiuntive richieste dallo Sportello Unico per l'Edilizia.

4. Nel caso in cui gli elementi di arredo urbano di cui al punto precedente siano soggetti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'autorizzazione/concessione verrà rilasciata previa esibizione della quietanza di pagamento.

5. Per la cartellonistica di cantiere e gli avvisi di lavori pubblici in corso o interventi da parte di aziende (ATC, ENEL, TELECOM) deve farsi riferimento alle specifiche prescrizioni all'interno dei capitolati d'appalto o protocollo di concessione.

6. Per gli interventi di particolare rilievo l'ufficio competente potrà richiedere adeguate garanzie fidejussorie a garanzia degli adempimenti prescritti e degli obblighi conseguenti.

7. Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere caratteristiche di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione. Non dovranno interferire con la viabilità veicolare e la percorribilità pedonale, e dovranno essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.

9. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, è consentita la copertura di ponteggi, impalcature, recinzioni di cantiere con teli decorativi. L'eventuale messaggio pubblicitario sarà oggetto del calcolo dell'imposta sulla pubblicità esclusivamente per la parte di scritta o logo riprodotti.

10. Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico, aree di proprietà private vincolate all'uso pubblico, dovranno essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e dovranno essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche. In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da utilizzare dovranno preferibilmente essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato e, in caso di zone di recente costruzione, tra quelli del repertorio corrente che siano qualificanti il contesto d'intervento. Nello spazio pubblico pavimentato dovrà essere ricercata il più possibile la continuità dei livelli tra percorsi pedonali, marciapiedi, e tutti gli spazi pedonali di altra natura (slarghi, piazze, ecc.).

10. Nel Centro storico e nei nuclei collinari, definiti dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) come zone CE-CL, CE-CS, RQ-CS, la segnaletica stradale verticale dovrà essere realizzata con tipologie di qualità al fine di meglio integrarsi con il contesto urbano di pregio, prevedendo sostegni verniciati di colore grigio micaceo, evitando il più possibile l'uso di pali zincati.

ART. 3 – TENDE

1. Le tende dovranno essere collocate a parete con sostegni ripiegabili (a pantografo) e ad una altezza non minore di m.2,50 dal suolo, misurata dal lembo più basso.

La sporgenza dovrà risultare contenuta di almeno cm.30 dal filo del marciapiede, misurata nel punto più prossimo e dovrà avere uno sbalzo non maggiore di mt.1,50 dal filo esterno dell'edificio. Nel caso di tende a copertura di dehors potranno essere consentite maggiori sporgenze delle tende in ragione dell'occupazione di suolo pubblico autorizzabile.

Nelle strade a sezione inferiore a mt 7.00 potranno essere imposte dall'ufficio competente sporgenze minori per poter mantenere la visibilità stradale. Le tende dovranno essere mobili, decorose, smontabili e mantenute in ottimo stato, in difetto potrà essere imposta la loro rimozione. Le tende non dovranno di norma sporgere lateralmente in misura maggiore di cm.30 rispetto alle aperture dei locali interessati, salvo il caso dei pubblici esercizi, ove la dimensione dovrà essere valutata congiuntamente a eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico.

2. Nel centro storico, nei nuclei storici collinari, definiti dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) come zone CE-CL, CE-CS, RQ-CS, le tende dovranno essere in tinta unita, ad eccezione di bordature e scritte, color panna, oppure verdone, in relazione alla struttura e l'aspetto architettonico dell'edificio, il contesto della via in cui si colloca l'edificio.

Sono dunque vietate:

- tende con tipologia a cupola, a capote, a semisfera o semicilindrica;
- tende sui capiscala;

Il divieto di cui sopra è esteso ai piani superiori.

Le tende potranno altresì essere collocate tra i pilastri dei porticati pubblici o di uso pubblico a condizione che siano teli perpendicolari senza aggetti purché autorizzati dal condominio e di tipologia e colori approvati dall'ufficio competente;

Per gli esercizi pubblici quali bar e ristoranti possono essere installate anche tende che comprendano più aperture del fondo in questione ove la dimensione dovrà essere valutata congiuntamente a eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico.

3. In tutto il territorio comunale valgono le seguenti norme:

Le tende devono avere colore, tipologia e forma analoga per i fronti unitari e vanno fissate ad uguale quota di imposta, preferibilmente nei colori nella gamma delle tinte chiare, ecrù o panna o verdone.

Qualora negli edifici siano già presenti tende a riparo delle aperture le nuove dovranno uniformarsi alle esistenti, purché non siano delle tipologie vietate dalle seguenti norme. In caso di cornici e fregi architettoniche all'esterno delle vetrine, queste devono distare dal contorno non più di 10 cm. Sono vietate tende in modo da sormontare le cornici.

4. In caso di porte o portoncini capiscala trasformati in vetrina, e come tali ancora riconoscibili, è vietata l'installazione delle tende a sporgere, al fine di mantenere la riconoscibilità dell'impianto originale.

5. Le tende possono essere in tessuto di qualsiasi composizione; i sostegni metallici possono essere in estrusi di alluminio, del medesimo colore della tenda o, in subordine, grigio grafite medio micaceo. In ogni caso i materiali e i tipi di sostegno dovranno essere in armonia con il colore della facciata e l'aspetto architettonico dell'edificio.

6. Sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia dell'esercizio commerciale ed il nome. I caratteri vanno scelti preferibilmente tra il "lapidario", il "times", il "bodoni" o similari, in grassetto o corsivo. L'altezza dei caratteri delle scritte non deve superare i 30 cm. In ogni caso non dovranno comparire marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti: la pubblicità dei prodotti va ricondotta all'interno della vetrina.

7. Potranno essere autorizzate deroghe a tali prescrizioni se motivate da un migliore inserimento nel contesto dei caratteri architettonici dell'edificio e dello spazio circostante. In tali casi la necessaria istanza di autorizzazione dovrà essere corredata da appropriati foto-inserimenti e documentazione fotografica.

8. Le installazioni di tende su facciate e giardini di pertinenza della residenza, purché non adibiti a pertinenza di pubblici esercizi, non necessitano di alcuna autorizzazione preventiva se conformi alle prescrizioni del presente regolamento. La stessa modalità si applica ai casi di sostituzione se le nuove tende, conformi alle prescrizioni del presente regolamento, sono identiche alle preesistenti. Le installazioni di tende su suolo pubblico necessitano di preventiva autorizzazione. Il Comune di Levanto risulta assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004, le tende pertanto sono autorizzate altresì secondo le disposizioni del Codice del Paesaggio

9. Nel caso in cui la tenda debba essere installata presso un edificio che abbia più unità immobiliari, il richiedente dovrà presentare un'autorizzazione del condominio e tutte le tende che saranno installate presso lo stesso condominio, dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia di impianto che ne permetta l'inserimento di altre eventuali.

ART.4 - TARGHE

1. Le targhe indicanti l'esercizio di professioni o altre attività imprenditoriali devono essere collocate lateralmente alle porte (portoni) d'ingresso, di superficie massima cmq 750. Nel centro storico e nei palazzi di pregio architettonico dovranno utilizzarsi preferibilmente targhe in ottone che dovranno armonizzarsi con quelle eventualmente già esistenti sull'edificio stesso.

2. L'installazione della targa, fermo restando l'assolvimento dei diritti di pubblicità, è soggetta a semplice comunicazione, da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia. Alla domanda dovranno essere allegati:

- nulla osta del proprietario dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento;
- autocertificazione dalla quale risulti l'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, oppure, nel caso non esista un ordine, iscrizione alla C.C.I.A.A.;

3. E' consentita l'installazione sui balconi e sulle recinzioni a giorno di targhe non luminose purché compatibili con i caratteri architettonici del fabbricato e comunque di superficie massima cmq 750.

4. E' consentita l'installazione di targhe su recinzioni a giorno relative ad edifici industriali e/o commerciali destinati ad un'unica attività a condizione che le stesse siano di superficie massima cmq 750.

5. Nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più unità immobiliari, il richiedente dovrà presentare un'autorizzazione del condominio e tutte le targhe che saranno installate presso lo stesso condominio, dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali.

6. Eventuali motivate deroghe alle prescrizioni del presente articolo saranno valutate caso per caso dagli uffici e saranno oggetto di nulla osta preventivo.

ART. 5 - INSEGNE DI ESERCIZIO – LAMPADE E LUMINARIE

1. Sono consentite le insegne qualora la loro collocazione ed esecuzione risulti decorosa, conveniente ed in armonia con le linee architettoniche dell'edificio; l'insegna dovrà essere sempre contenuta nel prolungamento dei lati delle aperture del negozio e la loro sporgenza sul suolo stradale non dovrà eccedere i cm.20 a partire dal vivo del muro qualora vengano collocate ad una altezza superiore a mt.3,00.

Per altezze inferiori a mt.3,00 dal suolo pubblico, come nelle vie o piazze, non devono sporgere più di cm.10. Le insegne poste in uno stesso edificio dovranno essere uguali od almeno armonizzate tra loro. In caso di rimozione delle insegne, dovrà immediatamente essere ripristinata la facciata dello stabile su cui erano

applicate a spese e cura di chi lascia il fondo. In caso contrario sarà l'amministrazione a provvedere in danno ai proprietari. L'installazione di insegne in prossimità di segnaletica stradale sarà verificata dal Comando Polizia Municipale, in relazione alle disposizioni del Codice della Strada.

2. Nel centro storico, e nei nuclei storici collinari (definiti dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) come zone CE-CL, CE-CS, RQ-CS,) sono vietate:

1. insegne a bandiera;
2. insegne su palo;
3. insegne fuori dalle pertinenze dei negozi (proiezione esterna del fondo);
4. insegne, loghi di richiamo, supporti per pubblicità, ecc. collocati nelle vie principali quando l'attività commerciale è situata nelle vie laterali o sul lato opposto della carreggiata;
5. insegne scatolate luminose;
6. insegne su tetti o coperture
7. insegne con colori di tipo fluorescente o luminescente..

In deroga ad ogni altra disposizione sono ammesse insegne a bandiera che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali ad esempio Uffici Pubblici, PP.TT., Carabinieri, tabaccherie, farmacie, istituti di credito;

In tutto il territorio comunale le insegne a bandiera devono avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione: max cm. 60x100x 2 (spessore)
- sporgenza dal filo muro: max cm.70
- altezza dal marciapiede: non inferiore a cm.350
- l'insegna a bandiera deve essere rientrante almeno cm.50 rispetto al marciapiede ovvero rimanere all'interno della sporgenza del balcone
- l'illuminazione a braccio collocata sull'insegna non potrà sporgere di lato ad essa più di cm. 15 e comunque dovrà essere conforme ai dettami delle norme e del regolamento del Codice della Strada.

Eventuali motivate deroghe dettate da particolari esigenze di adattamento alle caratteristiche architettoniche degli edifici potranno essere valutate caso per caso dallo Sportello unico per l'edilizia. In tali casi la pratica dovrà essere integrata da opportuni foto-inserimenti.

Non può essere autorizzata più di un'insegna a bandiera per esercizio sul fronte di edificio ad eccezione di bar, ristoranti e tabaccherie con servizio di ricevitoria e farmacie.

Sono vietate le insegne sulle coperture.

Deroghe alle disposizioni di cui sopra e alle superfici, sono possibili per grandi strutture o complessi commerciali e non, sulla base di specifico progetto da valutarsi dai competenti uffici.

Sono vietati striscioni e stendardi con funzione di insegna. Striscioni e stendardi sono ammessi solo se legati a eventi o manifestazioni temporalmente circoscritte.

In ogni caso dovranno essere rimossi il giorno successivo alla manifestazione.

3. Le lampade sporgenti all'esterno dei negozi, degli esercizi pubblici, ecc. devono avere altezza dal suolo non minore di mt.3,50 misurata dal marciapiede al punto più basso della lampada e non sporgere oltre cm.15 dal filo del muro esterno.

Le luminarie natalizie dovranno possedere i requisiti di cui al D.M. n.37/2008, salvaguardando le disposizioni specifiche di protezione civile.

Non è consentito, oltre il periodo natalizio, il mantenimento di luminarie o strisce luminose a filo di neon o similari all'esterno degli esercizi.

4.Fatte salve le procedure per la corresponsione delle tariffe, la sostituzione delle insegne esistenti, conformi alle disposizioni di questo Regolamento, non necessita di autorizzazione.

5.Il Comune di Levanto risulta assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004, le insegne pertanto sono autorizzate altresì secondo le disposizioni del Codice del Paesaggio.

ART. 6 - BACHECHE (vetrinette) E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1.Per bacheche si intendono vetrinette installate a muro, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di merce, menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi. La predetta installazione è permessa solo in adiacenza all'ingresso della sede dell'attività.

Non è consentita la posa in opera di bacheche collocate a terra su supporto proprio a margine stradale o in adiacenza ad edifici.

Il tipo, il materiale, il colore, la foggia delle bacheche dovranno essere concordati con lo Sportello per l'Edilizia, all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione, privilegiando materiali e colori analoghi alle bacheche presenti nel contesto immediato e armonizzati con i serramenti del fabbricato. Sono vietate bacheche in metallo anodizzato o dorato. In mancanza di riferimenti nel contesto sono in ogni caso da preferire bacheche metalliche color grigio micaceo.

2. Le bacheche, fino all'altezza di mt. 3,00 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di cm. 15.

Le decorazioni stabili dei negozi così come anche quelle mobili, non potranno sporgere dal muro nelle vie e piazze oltre i limiti sopraindicati.

3. I punti informativi e le bacheche di diffusione notizie esclusivamente a favore dell'ente locale sono oggetti di arredo che devono avere il massimo della visibilità, rispettare le disposizioni del codice della strada e non costituire intralcio alla circolazione pedonale.

4. Nel centro storico, e nei nuclei storici collinari (definiti dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) come zone CE-CL, CE-CS,RQ-CS,) i distributori automatici di sigarette e/o di articoli igienico-sanitari dovranno essere collocati all'interno dell'esercizio con apertura all'esterno della vetrina. Sono ammessi distributori automatici di prodotti locali. Distributori automatici di snack e bevande sono ammessi solo all'esterno della perimetrazione del centro storico e dei nuclei storici collinari (definiti dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) come zone CE-CL, CE-CS,RQ-CS.

ART. 7- DEHORS

1.Si intende per dehors lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione e esposizione/degustazione, per i pubblici esercenti che intendono estendere temporaneamente lo spazio di consumazione per la clientela all'esterno dell'esercizio commerciale, nel tratto di marciapiede o sede stradale antistante.

Le superfici concesse al pubblico esercizio non potranno comunque interferire con gli spazi pubblici antistanti altri pubblici esercizi di distribuzione analoga.

I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o suolo privato gravato da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo di averne l'autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.

2. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.

3. Ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, il Comune dovrà tenere conto in via prioritaria delle esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e manifestazioni pubbliche e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale, nonché con l'obiettivo di preservare la continuità anche visiva dello spazio pubblico.

4. Il dehors deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

a) il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

b) il dehors, o parte di esso, non potrà essere collocato su sede stradale soggetta a transito dei veicoli", nelle curve o incroci di strade;

c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;

d) nell'installazione del dehors adiacenti alle costruzioni dovrà essere lasciato libero, ove già esistente o comunque previsto dal Comune, uno spazio per il transito pedonale, che salvo casi particolari non dovrà essere inferiore a m. 1,50. In relazione ai flussi pedonali che interessano il tratto interessato, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni. Il dehors può in via eccezionale essere adiacente al medesimo edificio, qualora tra area occupata da dehors e carreggiata residui uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a 120 cm, senza che il flusso ne risulti artificialmente deviato. Quando sussista l'esistenza di particolari caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; in tutti i casi l'uso dello spazio pubblico concesso non dovrà impedire od ostacolare il transito pedonale.

e) l'Amministrazione Comunale ha facoltà di valutare la necessità di garantire una distanza minima di salvaguardia, tra un dehors e l'altro, sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni. L'area occupata da dehors deve sempre lasciare libero lo spazio carrabile necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm). Tutti i manufatti e strutture descritte nel presente articolo non saranno consentiti laddove, collocati in zona di viabilità pubblica, compromettano scorci visuali del panorama o "varchi di emergenza".

f) nel esame delle domande relative ai dehors sarà assegnata priorità al proprietario o all'affittuario del fondo commerciale prospiciente sull'area interessata.

g) le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione. Deve essere quindi sempre garantito l'accesso e l'ispezione di bocchette, tombini ed altro riguardanti le pubbliche infrastrutture del sottosuolo.

g) non devono essere pregiudicati o impediti gli interventi di manutenzione da parte dei privati per il ripristino di facciate dei fabbricati vicini, oltre che gli interventi di ristrutturazione dei privati regolati da suolo pubblico temporaneo per lo svolgimento dei lavori stessi.

h) l'estensione lineare frontale, di norma, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall'esercizio pubblico; tale limite potrà essere derogato previo nulla osta della proprietà delle attività commerciali limitrofe, se esistenti, ovvero altre proprietà.

i) l'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti.

l) l'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nel presente Regolamento può essere consentito solo previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente dall'Amministrazione Comunale in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano. Le deroghe possono riguardare l'utilizzazione di materiali, forme e colori degli elementi componenti i dehors.

m) Il dehors deve garantire la continuità e la linearità dello spazio pubblico.

5. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors a spese del medesimo soggetto cessante.

6. La domanda, oltre alla documentazione di cui all'art.2 presente Regolamento, deve inoltre essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:

a) fotografie del sito (formato cm.13x18);

b) descrizione, colori e caratteristiche degli arredi mobili completi di depliant illustrativi;

c) planimetria quotata del dehors;

d) elaborati tecnici necessari per la pratica edilizia nei casi ove occorra. In tal caso le proposte dovranno essere corredate da uno studio comprendente: foto-inserimenti della soluzione progettuale estesi al contesto di riferimento (strada, piazza, spazio pubblico, ecc.) che dimostrino la qualità dell'intervento nei materiali, nelle strutture, nelle forme, nei colori e nel rispetto degli scorci visuali, delle prospettive più significative, nonché della visibilità degli elementi di valore storico architettonico presenti, con indicazione di tutti i manufatti proposti, e le attrezzature previste.

L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors. Non saranno autorizzate richieste di uso pubblico in mancanza di documentazione adeguata e perfettamente descrittiva di tutti i manufatti da collocarsi sul suolo pubblico. Tale documentazione dovrà essere strettamente osservata in corso della collocazione in opera.

6. Nel caso in cui il dehors venga collocato in presenza di barriere architettoniche, quali marciapiedi, dislivelli, ecc. sarà necessario prevedere, in coerenza con la struttura del dehors, rampe rimovibili di uso pubblico di larghezza sufficiente al passaggio di una persona su sedia a ruote al fine di facilitare il superamento di tali barriere. L'occupazione di suolo pertinente la rampa di accesso non sarà computata ai fini della determinazione delle superfici ammesse e del canone.

7. In caso di presenza di suolo sconnesso è consentito previo parere del Servizio lavori pubblici il ripristino in opera con asfaltatura o pietrame, o altro tipo di pavimentazione, secondo le caratteristiche preesistenti. E' vietata la posa di tappeti o pavimentazioni artificiali di qualsiasi tipo, poste sopra il suolo pubblico.

8. Sono vietati a contorno dello spazio concesso graticci e forme pubblicitarie di qualsiasi genere. Le fioriere (la cui tipologia dovrà essere indicata nella domanda di occupazione e concordata con l'Ufficio competente) dovranno essere opportunamente curate e pulite anche nello spazio circostante.

9. Le superfici concesse al pubblico esercizio non potranno comunque interferire con gli spazi pubblici antistanti altri pubblici esercizi.

10. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors, destinati esclusivamente all'attività di somministrazione e esposizione di prodotti tipici, sono classificati come segue:

- dehors di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;

- dehors di tipo B - allestimento A con pedane e delimitazioni;
- dehors di tipo C - allestimento A con pedane e delimitazioni e con strutture di copertura. In tal caso sono considerati appartenenti per loro caratteristiche intrinseche alla categoria dei manufatti minori non volumetrici individuata all'art. 11 punto X delle Norme di Conformità e di Congruenza del Piano Urbanistico Comunale.

Nell'ottica di garantire la continuità e la linearità dello spazio pubblico, i dehors di tipo A sono sempre ammessi.

Gli altri tipi di dehors sono ammessi, in via eccezionale, nei seguenti casi:

- tipo B: ove la pendenza del suolo pubblico e/o la disconnessione del suolo pubblico impedisca il posizionamento e la fruizione degli arredi soprastanti.
- Tipo C: nei casi in cui non precludano visuali prospettive pubbliche e purchè improntati a criteri di massima trasparenza e leggerezza. Dovrà quindi essere dimostrata la qualità dell'intervento nei materiali, nelle strutture, nelle forme, nei colori e nel rispetto degli scorci visuali, delle prospettive più significative, nonché della visibilità degli elementi di valore storico architettonico presenti.

11.Arredi quali fioriere, panchine e tavolini od altri elementi, compatibili con il presente regolamento, (con esclusione di pedane e forme di recinzione e/o paraventi, tappeti o pavimentazioni artificiali) potranno essere autorizzati anche in corrispondenza di attività commerciali diverse da quelle di produzione, somministrazione alimenti, previa domanda corredata dalla seguente documentazione tecnica:

- a) fotografie del sito (formato cm.13x18);
- b) descrizione, colori e caratteristiche di tutti gli arredi previsti completi di depliant illustrativi;
- c) planimetria quotata dell'area richiesta in concessione;

12.I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo spazio pedonale (tratto di strada o piazza), si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione.

13.La compatibilità delle richieste sarà valutata dagli uffici competenti anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.

14.Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.

Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.

I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano.

In particolare, in relazione alle caratteristiche del contesto:

a) *Coperture:*

- *fisse:* le strutture fisse potranno essere realizzate con strutture in legno di sezione adeguata, o in metallo verniciato con cromie coordinate al complesso dei manufatti da collocarsi nella richiesta di occupazione, nelle tinte grigio micaceo, verde scuro, color ruggine. Sono vietate le strutture in alluminio a colore naturale. Le tende di copertura dovranno essere in materiale traspirante, non lucido nè riflettente; i colori andranno concordati con l'Ufficio Tecnico comunale e dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante. Nel centro storico, nei nuclei storici collinari, definiti dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) come zone CE-CL, CE-CS, RQ-CS, le tende di copertura dovranno essere in tinta unita, ad eccezione di bordature e scritte, color panna, oppure verdone, in relazione alla struttura e l'aspetto architettonico dell'edificio, il contesto della via in cui si colloca il dehor.
- *mobili:* dovranno essere realizzate con tende avvolgibili o ombrelloni con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni contenute, con teli, o strutture innovative, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco, idrofugo ed ignifugo. Nel centro storico, nei nuclei storici collinari, definiti dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) come zone CE-CL, CE-CS, RQ-CS, le tende dovranno essere in tinta unita, ad eccezione di bordature e scritte, color panna, oppure verdone, in relazione alla struttura e l'aspetto architettonico dell'edificio, il contesto della via in cui si colloca il dehor.

b) *Pedane:* Le pedane saranno realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Sono ammesse esclusivamente per esercizi commerciali che prevedono la somministrazione cibo e bevande o esposizione/degustazione di prodotti tipici. Le pedane sono ammesse, fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, a condizione che siano accessibili a persone con ridotta capacità motoria, eventualmente dotate di rampe rimovibili di larghezza sufficiente al passaggio di una persona su sedia a ruote che consentano il superamento delle barriere architettoniche presenti nello spazio pubblico limitrofo. Dovranno essere galleggianti, realizzate con struttura di supporto e sovrastante pavimentazione in elementi di legno. Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo comma c). Lo spessore complessivo non può superare i 20 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio, con lati chiusi e non deve costituire barriera architettonica.

c) *Parapetti:* Le delimitazioni sono strutture di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature trasparenti, antinfortunistico, non colorate, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali trasparenti possono essere elevati da 110 a 150 cm. La struttura di tali elementi di delimitazione dovrà essere in legno o metallo verniciato, con montanti a sezione contenuta, con cromie coordinate al complesso dei manufatti da collocarsi nella richiesta di occupazione, nelle tinte grigio micaceo, verde scuro, color ruggine. Sono vietate le strutture in metallo a colore naturale, graticiati e cannicci.

d) *Fioriere:* ove previste, dovranno essere espressamente indicate nella domanda di occupazione. Dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Dovranno essere adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte. Potranno essere in materiale metal-

lico colorato nelle tinte grigio micaceo, color ruggine, in cotto o in materiale plastico di qualità nelle tinte grigio micaceo, color ruggine. In ogni caso forma e colore dovranno essere coerenti con l'arredo pubblico del contesto, e non costituenti barriera alla continuità visiva dello spazio pubblico: dovranno essere concordate con lo Sportello Unico per l'Edilizia. Sono vietate le fioriere in graniglia e in cemento.

e) *Riscaldatori*: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza e attestazione di conformità rilasciata dall'installatore. E' vietato l'uso di riscaldatori alimentati a GPL o strumenti a fiamma libera.

f) *Luci ed impianto elettrico*: l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della Lg. 46/90 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors. Le lampade non potranno avere luce fluorescente. I corpi illuminanti (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, saranno applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

g) *Arredi (tavoli e sedie)*: dovranno essere di dimensioni contenute, struttura e piani di appoggio in metallo, legno o materiale plastico di buona qualità con cromie coordinate al complesso dei manufatti da collocarsi nella richiesta di occupazione. E' vietato l'utilizzo di manufatti che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita. Dovranno essere mantenuti in stato decoroso. E' vietato l'accatastamento degli arredi negli spazi del dehors durante il periodo di chiusura a qualsiasi titolo dell'esercizio.

h) *Insegne da apporre su dehors*: dovranno essere realizzate in materiale non riflettente, preferibilmente in legno o ferro, tinteggiate con colori tenui, ed integrate in modo armonico nella struttura. Non è ammessa la formazione di insegne fluorescenti o comunque aventi luminosità propria, ma l'illuminazione dell'insegna potrà essere assicurata a mezzo di lampade direzionali escludendo lampade a tipologia tradizionale. Sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia dell'esercizio commerciale ed il nome, secondo le disposizioni impartite dal presente Regolamento per le tende.

i) *ombrelloni*: sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno dovrà essere in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, appoggiato al suolo in unico punto che non dovrà essere esterno all'area di pertinenza del dehors; le capote saranno realizzate in tela, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, avranno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata), e il loro bordo sarà privo di frange e smerlature. Non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio. Il telo dovrà essere in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù), inscritta in un cerchio di diametro massimo di mt. 4,00.

16. Soluzioni alternative alle presenti prescrizioni, relative a strutture e materiali, purché improntate a criteri di massima trasparenza e leggerezza, potranno essere valutate dagli uffici, eventualmente sentita la Commissione Locale al Paesaggio.

17.I dehors dovranno essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono dovranno essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, dovrà essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non potranno costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali. Tavolini, sedute, ombrelloni e elementi accessori mobili dovranno essere *preferibilmente* rimossi e depositati in locali chiusi, al termine di ogni giornata. Le tende dovranno essere chiuse al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.

L'Amministrazione Comunale autorità competente vigila sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro di cui al presente Regolamento. In caso di accertate situazioni di irregolarità, ordina il ripristino immediato delle condizioni prescritte nella autorizzazione.

ART. 8 EDICOLE E CHIOSCHI

1. E' consentita la collocazione su suolo pubblico, di edicole di giornali e chioschi previo rilascio dei pertinenti titoli edilizi e paesaggistici, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

2. L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

3. I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore. Non è inoltre concedibile la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.

4. Le edicole, i chioschi con attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e i chioschi di vendita di generi alimentari dovranno essere dotati di un servizio igienico ad uso del personale. Nel caso sia previsto l'allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone, dovrà essere realizzato uno o più servizi igienici di uso pubblico, privo di barriere architettoniche. In ogni caso il chiosco non potrà superare i 40 mq di superficie.

5. Per gli interventi dovranno essere utilizzate tipologie di materiali che ben si inseriscono nel contesto urbano, usando preferibilmente il ferro, la ghisa, il rame e le finiture nei colori bruniti o canna di fucile, ovvero color ruggine, da valutare in relazione al contesto di riferimento.

6. Le edicole di giornali non potranno superare i 20 mq. di superficie di vendita.

7. La cartellonistica per indicazione o pubblicizzazione di sagre, fiere o altro insistente su suolo pubblico, (anche sospesa), può essere concessa per la durata della manifestazione e per i sette giorni precedenti alla stessa. Il giorno successivo alla manifestazione si dovrà provvedere al suo smantellamento (salvo manifestazioni di carattere pubblico promosse dalle pubbliche amministrazioni). Nel centro storico ulteriori forme pubblicitarie, quali insegne cavalletto, potranno essere consentite a condizione che siano collocate nei pressi delle relative attività commerciali e di esercizio e uniformate nel colore dei supporti e nelle dimensioni.

8. Per le rivendite di giornali in chioschi potrà essere autorizzato oltre agli spazi da destinare alle "civette", l'uso di espositori fino al limite consentito dalla proiezione al suolo delle relative tende parasole qualora ciò non arrechi intralcio.

ART. 9 - ARMADI PER APPARECCHIATURE TECNICHE E SIMILARI (TELEFONIA, ELETTRICITA', METANO, SEMAFORI, ETC.)

La collocazione di apparecchiature tecniche entro contenitori deve rispettare il contesto ambientale ed architettonico in cui sono inserite: devono, quando possibile, essere uniformate nel colore (verde scuro o grigio micaceo a seconda del contesto) e trovare forme e dimensioni il più contenute possibile. Ogni nuova collocazione o sostituzione nell'ambito di una revisione delle reti di servizio, sarà presentata con un piano di insieme che ne consenta l'esame delle caratteristiche esistenti e di progetto.

ART. 10 - APPARECCHI DI INFORMAZIONE TELEMATICA

Tutti gli apparecchi di informazione telematica devono avere facile riconoscibilità (logo o stemma), forma e dimensioni tali da non costituire pericolo (spigoli arrotondati, assenza di sporgenze dalla sagoma principale). La collocazione negli ambiti pubblici, strade o piazze o piazze non deve costituire intralcio al transito pedonale.

ART. 11 - DECORO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI

1. Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano. Tale obbligo vale anche per le facciate di edifici privati o le parti di esse. I fronti su strada dovranno essere preferibilmente liberi da apparecchiature tecnologiche e da superfetazioni sporgenti. Eventuali apparecchiature dovranno essere opportunamente schermate e mascherate nella facciata. Laddove siano collocate su facciate, fondi commerciali ecc. draglie di sostegno di tende, targhe o oggetti di arredo non più utilizzati o paline di sostegno di insegne o similari non più utilizzate, è fatto obbligo ai proprietari o al condominio di eliminarle a proprie spese. In caso di inadempienze sarà compito degli uffici comunali eliminarle in danno dei proprietari. Così pure le facciate che presentino lordure, graffiti o siano state oggetto di vandalismo, devono essere ripristinate e ridipinte. Tali casi possono essere oggetto di ingiunzione di manutenzione da parte dell'ente locale.
2. Il suolo privato dovrà essere mantenuto in buono stato di decoro ambientale ed architettonico, in caso contrario valgono le disposizioni del precedente comma.
3. I motocicli, le biciclette o quant'altro risulti in stato di abbandono o che infici l'aspetto e il decoro urbano, saranno rimossi a cura del Comune in danno ai proprietari ove individuati.

ART. 12 – TINTEGGIATURE ED ALTRI ORNAMENTI

Per gli interventi di manutenzione straordinaria di facciate che prevedessero di modificarne l'aspetto (variazioni di cromie, rimessa in pristino di elementi in materiali diversi dall'esistente, compreso ringhiere ed elementi in ferro, ecc.) è necessario integrare la documentazione relativa alla pratica edilizia con fotografie e campionature del colore al fine di ottenere il preventivo nulla osta dell'ufficio preposto. Per gli edifici che presentino decori sia in forma pittorica che in forma

plastica è sempre necessario presentare il bozzetto a colori della facciata corredato di documentazione fotografica. E' in ogni caso prescritto l'uso di intonaci traspiranti non pellicolanti. Per gli edifici in fase di ultimazione il colore degli edifici dovrà essere concordato con lo Sportello Unico dell'Edilizia previa campionatura.

ART. 13 – INFISSI ESTERNI

I serramenti esterni degli immobili non potranno essere sostituiti con forme e colori diversi dagli originali per singole unità immobiliari. La modifica di tali elementi è possibile qualora tutto il condominio, previa richiesta di autorizzazione, presenti un progetto unitario di rifacimento qualora ritenuto compatibile con le caratteristiche tipologiche dell'edificio.

I serramenti dei fondi commerciali possono essere sostituiti nei materiali qualora gli originali non presentino caratteristiche architettoniche di pregio o il serramento non costituisca un elemento di decoro o di stile consolidato nel tempo.

E' comunque vietata l'installazione di serramenti in alluminio in colore bronzo, dorato o naturale.

La sostituzione di serramenti esterni, fatto salvo quanto eventualmente previsto da diverse disposizioni inerenti problematiche acustiche e di risparmio energetico, non necessitano di autorizzazione preventiva se dichiarati conformi, con autocertificazione, alle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 14 – CANNE FUMARIE

L'adeguamento in edifici esistenti in materia di impianti di riscaldamento o per esalazione fumi da attività di ristorazione rispetto alle normative vigenti può prevedere in molti casi la costruzione di nuove canne fumarie a favore di singole unità immobiliari o di interi stabili.

In questo ultimo caso sarà cura dell'amministratore provvedere a far realizzare un unico condotto per il passaggio degli impianti, possibilmente nei cortili interni.

Qualora questo non sia attuabile, sempre a cura del condominio, si dovrà provvedere ad un unico progetto, anche da realizzare in lotti successivi, che preveda canne fumarie da terra a tetto, preferibilmente incassate nella muratura. Qualora questo non sia possibile per motivi strutturali adeguatamente documentati la canna fumaria potrà essere collocata esternamente alla muratura perimetrale. In tal caso le canne fumarie dovranno, anche singolarmente essere costruite con una camicia in muratura e comunque finite col medesimo aspetto e colore della facciata. Non sono ammesse canne fumarie nelle facciate fronte strada.

ART. 15 – SCALINATE PUBBLICHE E PRIVATE

Le scalinate pubbliche o quelle private con pavimentazioni o elementi storici dovranno essere mantenute in condizioni di decoro nel rispetto della tipologia, forma e qualità dei materiali impiegati. Qualora questi percorsi siano interessati da lavori di rifacimento o di manutenzione è obbligatorio il ripristino nei materiali di originali.

Eventuali volti a copertura di scalinate private con pubblico passaggio dovranno essere mantenuti nel decoro e pulizia. Tali situazioni possono essere oggetto di ingiunzione di manutenzione da parte dell'ente locale. In tal caso è fatto obbligo ai proprietari o al condominio di eliminare le situazioni di degrado a proprie spese. In caso di inadempienze sarà compito degli uffici comunali eliminarle in danno dei proprietari.

ART. 16 –PROGETTI DI ARREDO URBANO

1. Attraverso la formazione di un accordo tra il Comune e privati, potranno essere redatti “Progetti di Arredo Urbano”. Tali progetti dovranno prevedere, con il concorso di risorse pubbliche e/o private:

- a) la riqualificazione e la manutenzione dei luoghi pubblici della città attraverso la sistemazione degli spazi, anche con interventi di arte urbana;
- b) la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) la sistemazione e la cura degli arredi e, dove previsto, del verde.

A fronte degli impegni che i privati potranno assumere al fine della riqualificazione dei luoghi pubblici, il Comune potrà consentire deroghe alle norme del presente regolamento, fermo restando il loro carattere temporaneo e la loro reversibilità e fermi restando i vincoli derivanti dalle normative di sicurezza, igieniche e di abbattimento barriere architettoniche. I progetti di arredo urbano dovranno essere firmati da progettista abilitato.

2. I progetti di arredo urbano e i relativi accordi potranno essere promossi dai privati, singoli o riuniti, titolari di attività prospettanti sul luogo pubblico, ed in particolare da esercenti, commercianti, artigiani. Qualora non vi sia la completa adesione dei privati potenzialmente interessati alla formazione degli accordi, i progetti dovranno comunque riguardare i luoghi pubblici nella loro unitarietà. I progetti di arredo urbano, dovranno privilegiare forme innovative e qualificate di espressione architettonica nella definizione degli elementi di arredo e nella sistemazione degli spazi pubblici, privilegiando il rispetto delle visuali prospettiche pubbliche, l'ordine e l'armonizzazione delle diverse occupazioni. A tal fine potranno essere promossi concorsi di progettazione.

3. I progetti di arredo urbano dovranno essere deliberati dalla giunta municipale, sentita la Commissione Locale al Paesaggio, e dovranno contenere, oltre agli elaborati descrittivi degli interventi, ivi inclusi foto-inserimenti e particolari relativi ai materiali e ai colori, una convenzione che stabilisca:

- a) le modalità di finanziamento e di realizzazione di arredi e opere pubbliche da parte dei soggetti privati e le relative garanzie fidejussorie;
- b) le deroghe eventualmente previste al regolamento e le modalità di rilascio dei relativi titoli autorizzativi;
- c) le durate delle occupazioni di suolo pubblico;

ART.17– RETE DELLA SENTIERISTICA COLLINARE

Sulla rete della sentieristica comunale sono ammessi solo interventi di restauro e ripristino delle pavimentazioni, dei muri di bordo, e di tutela delle emergenze naturalistiche e storico-architettoniche ad essi correlate, nonché progetti di riqualificazione volti a rimuovere gli elementi di degrado ambientale e a favorire la

pubblica fruizione escursionistica e socio-educativa degli stessi. In caso di intervento, dovranno comunque essere mantenuti o restaurati i muri di bordo e le pavimentazioni in pietra esistenti rispettandone le tessiture tradizionali. Dovranno essere altresì conservati tutti gli elementi di interesse storico-architettonico (quali portali, maestà, archivolti, ponti in pietra, edifici storici, fontane, ecc.) e naturalistico-ambientale (rocce affioranti, vegetazione di pregio, corsi d'acqua, cavità naturali, ecc.). Non sono ammessi interventi che interrompano i sentieri o ne limitino o ostacolino la percorribilità. Nel caso in cui i sentieri, anche solo in parte, non presentino alcuno dei sopracitati elementi assoggettati a tutela, restauro e ripristino, e siano interessati dall'attraversamento di una strada in progetto, è fatto obbligo di mantenere la continuità del sentiero stesso, di evitare impedimenti alla percorribilità pedonale nonché di evidenziarne la presenza provvedendo a differenziare il fondo della strada, per materiale e colorazione, nella parte interessata dal tracciato del sentiero. In tali casi gli accorgimenti progettuali dovranno comunque essere concordati con gli uffici privilegiando soluzioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria naturalistica. È comunque vietato trasformare i sentieri in strade.

Art. 18 – SISTEMA DEL VERDE URBANO

1.Regolamento delle alberature in aree pubbliche e private:

Tutti gli interventi riguardanti il suolo dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto di pregio eventualmente esistenti, nonché tutte le specie pregiate, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali;

Si intendono alberature di alto fusto, ai fini del presente Regolamento, le piante con altezza superiore a 15 m.

L'abbattimento di alberature su aree private deve essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico del Comune per le seguenti tipologie:

1. le piante con altezza superiore a 15 m.
2. le piante con altezza inferiore a 15 m aventi circonferenza del fusto, misurata a cm 100 dal colletto, superiore a cm 45;
3. le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm 35;

A seguito dell'abbattimento potranno essere contestualmente prescritte nuove piantumazioni come compensazione, anche in aree pubbliche limitrofe. In caso di interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di fabbricati, le alberature esistenti dovranno essere rilevate e indicate su apposita planimetria, riportando il loro stato fitosanitario;

Negli interventi di manutenzione degli alberi ad alto fusto sono vietati interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto se non assolutamente necessari per garantire la stabilità della pianta.

L'abbattimento di alberature di alto fusto su suolo pubblico è consentito solo in caso di pubblica utilità, interesse pubblico o pericolo naturale. In ogni caso dovranno essere previste nuove alberature a compensazione di quelle abbattute in aree pubbliche limitrofe. È vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature. Qualora le essenze arboree vengano inglobate in un conglomerato nella fase di sistemazione di un marciapiede o di un'area cortilizia, la superficie scoperta attorno alla pianta non può essere inferiore ad un metro quadro. Le nuove alberature dovranno essere

disposte in modo da creare degli spazi unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali. Le distanze delle alberature dai confini di proprietà sono regolate dall'art. 892 del Codice Civile.

2. Verde in aree pubbliche o di uso pubblico:

Tutti i terreni di proprietà pubblica rivestono un interesse collettivo e hanno un ruolo di tutela dell'equilibrio ecologico-ambientale anche se privi di destinazione d'uso, dismessi o abbandonati. Pertanto, nella gestione di tali terreni è necessario il prioritario riconoscimento di tale interesse collettivo.

Per tali terreni il Comune può promuovere convenzioni o accordi con cittadini associazioni o enti al fine di una loro utilizzazione, temporanea o permanente, a fini sociali, per il tempo libero, per attività artistiche, culturali, celebrative o ludico-sportive, per iniziative di interesse collettivo, nonché per lo svolgimento, anche a carattere privato, di attività agricole e di giardinaggio. Il Comune è tenuto a garantire il coinvolgimento della cittadinanza attraverso un'ampia informazione pubblica sulla destinazione e gestione di tali terreni.

La Giunta municipale con successive deliberazioni potrà individuare le aree pubbliche o di uso pubblico sulle quali attuare progetti di uso sostenibile e partecipato del verde. Tali progetti potranno prevedere forme di incentivazione all'affidamento ai cittadini di aree verdi per iniziative di pubblico interesse, quali la realizzazione di orti urbani sociali, anche attraverso la formazione di convenzioni con aree in proprietà privata; Tali progetti potranno altresì prevedere la attuazione di iniziative di carattere socio-educativo connesse al verde urbano, quali la realizzazione di "giardini-scuola" connessi alle attrezzature scolastiche.

CAPO III: VIOLAZIONI E REGIME TRANSITORIO

ART.19 – VIOLAZIONI

1. Le occupazioni di suolo pubblico concesse devono ritenersi vincolate alla destinazione d'uso autorizzata. Altri usi non previsti, ivi incluso il deposito o l'accatastamento di arredi, determineranno la decadenza del titolo autorizzativo e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non già determinate dai singoli articoli o non contemplate da altre leggi e quando il fatto non costituisca, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 500,00, *stabilita dal Responsabile dell' Ufficio competente in base alla tipologia di istanza.*

2. Nel caso in cui le norme del presente Regolamento prevedano la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di oggetti e cose, della bonifica di aree, ecc., ed il trasgressore od altro soggetto obbligato non vi abbia provveduto, il Responsabile del Servizio dispone, con ordinanza, che si provveda. Decorso il termine entro cui provvedere, lo stesso Responsabile dispone l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed il recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dalla legge.

ART.20 - REGIME TRANSITORIO DI ADEGUAMENTO

Le occupazioni di suolo pubblico in contrasto dovranno adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento al rinnovo delle autorizzazioni di suolo pubblico rilasciate.

Ove siano o risultino collocati elementi di arredo non autorizzati e non conformi al presente regolamento di indirizzo della qualità urbana sarà fatto obbligo della rimozione degli stessi a cura e spese del proprietario. In caso di inadempienza sarà compito del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia rimuoverli a spese dei proprietari.